CAMERA DEI DEPUTATI N. 506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, BAGHINO, PARLATO

Presentata il 6 agosto 1979

Concessione di una patente speciale per le persone maggiori di anni 17

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge intendiamo agevolare la guida dei mezzi a motore per i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età e che finora, in base alla legge vigente, erano abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. purché non avessero al fianco altre persone.

Abbiamo ritenuto opportuno consentire la guida ai giovani diciassettenni di motoveicoli con cilindrata sino a 250 cmc. ed autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose (oltre macchine agricole, operatrici e carrelli) purché non abbiano una velocità massima superiore ai 140 chilometri all'ora, convinti che il salto biologico-generazionale consenta di privilegiare l'età con indici ribassati (nel caso, modesti). Non solo: preoccupati della pericolosità dell'uso sfrenato di sfreccianti motociclette, crediamo che l'auto rappresenti salvaguardia maggiore per il pilota e per l'antagonista utente della strada.

Con la legislazione attualmente vigente i diciassettenni – cui si riconosce in astratto maturità e responsabilità – vengono a trovarsi in estrema difficoltà dato che possono condurre motoveicoli solo con cilindrata particolarmente limitata, così condizionati per la loro utilizzazione nell'interno delle imprese e delle aziende, quindi per la loro realizzazione sociale.

D'altro canto abbiamo ritenuto necessario ridurre il limite massimo di 180 chilometri all'ora previsto per gli autoveicoli guidati dai giovani di diciotto anni rapportandolo ai 140 chilometri all'ora, in modo che i diciassettenni potranno essere abilitati alla guida delle vetture di picco-

la cilindrata attualmente in commercio, senza tentazioni... pistaiole...

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che è dettata soprattutto dal desiderio di agevolare l'inserimento nella vita lavorativa di tanti giovani al servizio di aziende e di imprese dove il possesso di una patente di guida può essere titolo valido per agevolarne l'assunzione, oltre al riconoscimento di una doverosa responsabilizzazione e di un più limitato uso di più pericolosi mezzi di locomozione, mine vaganti a volte, per la collettività della strada.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

c-bis) anni 17 per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc. e non superiore a 250 cmc.; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi un quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 cv/ton purché non sviluppino una velocità calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 140 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale senza rimorchio; macchine agricole; carrelli; macchine operatrici.